



Bruxelles, 18 marzo 2019
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0436(COD)**

7164/19
ADD 1 REV 1

CODEC 607
TRANS 167
SOC 200
EMPL 154
MI 228
COMPET 230
PREP-BXT 98

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme comuni che garantiscono i collegamenti di base per il trasporto di merci su strada e di passeggeri su strada in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo - Dichiarazioni

Dichiarazione comune di Austria, Belgio, Danimarca, Germania e Italia

L'Austria, il Belgio, la Danimarca, la Germania e l'Italia sostengono l'obiettivo di garantire i collegamenti di base nel settore dei trasporti su strada dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di un accordo di recesso e accolgono con favore le misure temporanee proposte intese a consentire ai trasportatori di merci su strada e agli operatori di servizi a mezzo autobus in possesso di licenza del Regno Unito di trasportare merci e passeggeri da e verso gli Stati membri dell'UE. Tali misure sono necessarie per prevenire gravi perturbazioni nel quadro di tali operazioni di trasporto per il periodo immediatamente successivo al recesso del Regno Unito, anche e soprattutto con riguardo all'ordine pubblico.

L'Austria, il Belgio, la Danimarca, la Germania e l'Italia temono, tuttavia, che l'ambito di applicazione esteso con riguardo a una serie di operazioni di cabotaggio nel settore del trasporto di merci su strada non sia in linea con gli orientamenti relativi alle misure di emergenza concordati dal Consiglio europeo sulla condotta generale dell'UE a 27, dal momento che tali operazioni non sono strettamente necessarie per garantire i collegamenti di base tra il Regno Unito e l'UE a 27. Tali preoccupazioni non sono fugate dal fatto che il regolamento cesserà di applicarsi il 31 dicembre 2019.

Nondimeno, consapevoli delle considerazioni economiche generali, l'Austria, il Belgio, la Danimarca, la Germania e l'Italia ritengono che i diritti garantiti ai trasportatori e agli operatori del Regno Unito in condizioni di reciprocità siano un modo appropriato per far fronte alla situazione unica di uno Stato membro che recede dall'Unione europea. Il regolamento in causa non esclude ulteriori negoziati con il Regno Unito o con altri paesi terzi e non sarà considerato un precedente. Per assicurare, dal punto di vista formale e sostanziale, un quadro giuridico a decorrere dal 1° gennaio 2020, affermiamo la nostra convinzione che gli Stati membri dell'UE saranno in grado di negoziare accordi bilaterali con il Regno Unito durante il periodo di applicazione del regolamento.

Dichiarazione del Regno Unito

Il Regno Unito:

- accoglie con favore l'intento della proposta in causa, che contribuirà ad assicurare perturbazioni minime per i cittadini e le imprese all'interno e al di fuori dell'Europa nell'eventualità di un recesso senza accordo. È una soluzione pragmatica che aiuterebbe a dare certezza ai cittadini e alle imprese, e il Regno Unito è pronto a garantire reciprocità di accesso agli operatori dell'UE come richiede la proposta;
- si rammarica del fatto che Gibilterra non sia stata inserita nel campo di applicazione della misura in causa e ribadisce la sua intenzione, quanto alle future relazioni con l'UE, di negoziare a nome dell'intera famiglia del Regno Unito, compresi i suoi territori d'oltremare;

- si compiace della dichiarazione del ministro degli esteri spagnolo Borrell dinanzi alla Camera dei deputati spagnola nell'ottobre 2018, secondo la quale non si intende "complicare la vita di nessuno, avanzare o creare difficoltà né chiudere le frontiere". Confidiamo nel fatto che tutte le parti si impegnino a porre in essere le misure adeguate [a tutti i livelli/in tutte le sedi] su entrambi i versanti del confine e a evitare perturbazioni in uno scenario di recesso senza accordo;
- ribadisce la sua certezza in ordine alla sua sovranità su Gibilterra.

Dichiarazione della Commissione

La Commissione prende atto della dichiarazione di Austria, Belgio, Danimarca, Germania e Italia. Per quanto riguarda la parte della dichiarazione relativa alla negoziazione di accordi bilaterali con il Regno Unito durante il periodo di applicazione del regolamento in questione, la Commissione ricorda che tale negoziazione sarebbe incompatibile con la competenza esterna esclusiva dell'Unione. Tale competenza esclusiva è sancita dall'articolo 3, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, dei regolamenti (CE) n. 1072/2009 e (CE) n. 1073/2009.

Considerati gli orientamenti del Consiglio europeo del 23 marzo 2018 sulle future relazioni con il Regno Unito, definiti in vista dell'avvio di negoziati in merito alla visione globale del quadro delle future relazioni, la Commissione intende intraprendere tutte le iniziative necessarie a stabilire la connettività appropriata per il periodo successivo alla scadenza del regolamento.